

vero se piuttosto non fossero i singoli stabilimenti ecclesiastici che si dovessero considerare come altrettanti corpi morali di pubblica utilità che avessero un'esistenza separata affatto da quella della Chiesa universale.

A quest'ultima versione tendevano le opinioni dei più chiari giureconsulti, e tale fu sempre la dottrina dei nostri antichi Senati. Questa dottrina s'invocò specialmente dal Senato di Savoia, allorchè nel progetto del Codice civile vide annoverarsi la Chiesa fra gli stabilimenti di cui si riconosceva l'esistenza. Il Senato di Savoia, nelle sue osservazioni sul detto articolo 25, propose di sostituire le parole *le chiese* a quelle di *la Chiesa*, affermando che nei nostri paesi i diritti civili non potevano essere eserciti che dalle *single chiese*, come quelle che avevano il carattere di altrettanti stabilimenti di pubblica utilità.

Egli è vero che questa osservazione, sebbene appoggiata ad una dottrina tradizionale in questi Stati, non fu adottata dal Consiglio di Stato. Ma la Camera sa che in molti casi il Consiglio di Stato si scostò dal parere degli antichi Senati, e che non sempre la pubblica opinione, e molto meno il senno dei dotti, parteggiarono per il Consiglio di Stato.

Io non vorrei entrare ora in questa discussione, e preferiva precisamente la redazione del Ministero, perchè con la medesima si evitava simile questione. L'articolo 25 sta nel Codice civile quale fu approvato dal Consiglio di Stato contro il parere dell'antico Senato di Savoia. Trattandosi di una legge nuova, ed essendo la prima volta che nel Parlamento si viene a toccare siffatta materia, non chieggo che la Camera si attenga all'opinione del Senato di Savoia, vorrei solo che la questione non fosse pregiudicata. Sia per questo motivo, sia perchè trovo che l'emendamento dell'onorevole Siotto-Pintor non corrisponde al suo scopo, io voto contro questo emendamento.

SIOTTO-PINTOR. Io non dissento di aderire a qualsiasi altro emendamento che sia migliore del mio, poichè io non ho l'orgoglio di voler insistere nelle mie proposizioni ad ogni costo.

Osservo però che le parole dell'articolo sono tanto generali, che comprendono anche quelle corporazioni che non vengono sotto la denominazione di *manimorte*; e mi pare un'esorbitanza lo estendere anche ad esse tutte un'ingiusta eccezione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'emendamento.

SINEO. Domando la parola. (*Mormorio*)

Mi pare di aver dimostrato, e l'onorevole Siotto-Pintor non ha opposta nessuna osservazione a ciò che ho detto, che non basta adottare il suo emendamento per ottenere lo scopo che egli si propone; mi pare che questo sia già un motivo sufficiente per rifiutare quell'emendamento, tanto più, come ho detto, che esso produrrebbe qualche altro inconveniente. Per ottenere lo scopo cui mira l'onorevole Siotto-Pintor si potrebbe aggiungere un paragrafo all'articolo del progetto; si potrebbe dire espressamente che le società commerciali autorizzate legittimamente e stabilite secondo le forme sancite dal Codice di commercio non sono contemplate in questa disposizione. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Ella propone dunque questo emendamento?

SINEO. Io non propongo nessun emendamento, ed ecco il motivo: io credo che nello stesso modo in cui non si è pensato che il Codice civile contemplasse le società commerciali, così anche in questa legge, che è pure di diritto civile, non debbono credersi contemplate. Le società commerciali ap-

partengono tutte ad una di queste tre specie. O esse sono in accomandita, oppure anonime, ovvero sono società in nome collettivo.

Se si tratta di una società in accomandita, essa è rappresentata da un gerente, il quale solo ha facoltà di acquistare e di possedere, ed è sotto il di lui nome che la società esercita tutti i diritti civili.

Se si tratta di una società anonima, allora le condizioni dell'esistenza di questa società debbono essere fissate dal decreto che l'approva. Se si tratta poi di una società in nome collettivo, allora è un semplice contratto tra privati che fa nascere tra i contraenti delle vicendevoli obbligazioni, senza dar vita ad un corpo morale. Sono semplici cittadini vincolati da patti che possono possedere beni in comune. Non avvi dunque nessuna specie di società commerciale che possa essere colpita dal progetto del Ministero. Questo è il motivo per cui non propongo nessun emendamento. Mi limito a votare contro quello proposto dal signor Siotto-Pintor.

SIOTTO-PINTOR. Dunque, per togliere ogni dubbio, lo formolerò in questo modo:

« Le chiese, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re ed altri corpi morali che si conoscono sotto il nome di *manimorte*, non potranno acquistare beni stabili, » ecc.

PRESIDENTE. Mi mandi questo suo emendamento formulato per iscritto.

CADORNA. Io credo che non è mai venuto in mente ad alcuno di dire che le disposizioni dell'articolo 25 del Codice civile si dovessero applicare alle società commerciali. Questo dubbio, che non è mai nato, non nascerà certamente d'ora in poi, e tanto meno a petto della natura di questa legge. Perciò credo che si può adottare la redazione della legge che ci fu proposta dal Ministero senza nessun timore che possa nascere verun dubbio sull'applicazione della medesima.

Voto quindi per l'articolo della legge come è stato proposto dal Ministero.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare essere ben inteso che le società commerciali non sono comprese nelle disposizioni di questa legge, e che per conseguenza si potrebbe tralasciare di approvare l'emendamento che ora si sta discutendo, e sono tanto certo che le società commerciali non sono in questa legge comprese, in quanto che, o si tratta di società in nome collettivo, e queste sicuramente non sono autorizzate dal Re e non si considerano quindi come veri corpi morali; o si tratta di società anonime od anche in accomandita, ed allora non vi è società di persone, non vi è corpo morale, ma vi è società di capitali; conseguentemente credo che sia inutile l'emendamento proposto. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Siotto-Pintor ritira il suo emendamento?

SIOTTO-PINTOR. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quale fu proposto dal Ministero, e lo rileggo:

« Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. »

Mi pare che convenga dividere questa votazione, e così comincerò a porre ai voti la prima parte di quest'articolo unico.

(È approvata.)